

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3047 del 03/06/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa OROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per l'esercizio dell'attività di DISIDRATAZIONE FORAGGIO svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara, Via Palmirano n. 155, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3205 del 03/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno tre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 37959/2025/MR/TC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa **OROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** per l'esercizio dell'attività di **DISIDRATAZIONE FORAGGIO** svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara, Via Palmirano n. 155, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Il Dirigente responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara
Dott. Roverati Marco

VISTO CHE:

- In data 03/12/2025, l'Impresa **OROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara domanda per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, per l'attività di **DISIDRATAZIONE FORAGGIO** localizzata nel Comune di nel Comune di Ferrara, Via Palmirano n. 155;
- La domanda è stata registrata al prot. comunale n. 225264 del 03/12/2025 (pratica SUAP VBG n. 3411/2025), trasmessa con prot. n. 227001 in data 05/12/2025 e acquisita al P.G. di Arpae n. 216834 del 05/12/2025;
- L'impresa intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - ✓ scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- L'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del

procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara , ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG n. 188057 del 23/10/2025 ha comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara l'esito positivo della verifica della correttezza documentale con contestuale richiesta di acquisire i pareri/nulla osta relativi agli scarichi domestici tramite sub irrigazione, all'impatto acustico e agli aspetti urbanistici e sanitari delle emissioni in atmosfera e contestualmente, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*", ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica, prevista dalla precitata comunicazione, per le Emissioni in Atmosfera;
- Tramite richiesta dello scrivente servizio prot. n. 220112 del 12/12/2026 e' stata acquisita al PG n. 231216 del 29/12/2025 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale sono state richieste integrazioni;
- E' stata acquisita al PG n. 46165 del 12/03/2026 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con valutazione favorevole, con prescrizioni (richiesta con nota dello scrivente servizio P.G. n. 37925 del 27/02/2026), a seguito dell'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara, pervenuta al P.G. Arpae in data 11/02/2026 e registrata con il n. 26469;
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara con nota in data 18/03/2026, acquisita al P.G. di Arpae n. 50025 del 18/03/2026 , ha espresso, per quanto di competenza:
- ✓ parere favorevole condizionato relativo all'impatto acustico;

- ✓ parere favorevole condizionato in merito allo scarico di acque reflue domestiche che supera quello non favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 4054 del 24/02/2026;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

VISTE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del

demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.

- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

- 1 di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e i suoi allegati a favore dell'Impresa **OROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** con sede legale e stabilimento nel Comune di Comune di Ferrara, Via Palmirano n. 155, Codice Fiscale e Partita IVA n. 1858910381, per l'attività di **DISIDRATAZIONE FORAGGIO**, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

- 2 di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento;
 - "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento
 - Allegato impatto acustico
- 1 di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 2 di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUEI;
- 3 di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara (SUEI) e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- 4 di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del

d.P.R. 59/2013;

- 5 di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 6 di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- 7 di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara;
- 8 di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- 9 di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
- 10 di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente
Responsabile del Servizio
Dott. Marco Roverati

Allegato ACQUA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003	Comune

A – Parte descrittiva

L'impresa **OROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** presso lo stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara, Via Palmirano n. 155 intende svolgere l'attività di DISIDRATAZIONE FORAGGIO e relativamente agli scarichi la configurazione è indicata nei successivi punti.

B – Istruttoria

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara con nota in data 18/03/2026, acquisita al P.G. di Arpae n. 50025 del 18/03/2026, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato in merito allo scarico di acque reflue domestiche che supera quello non favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 4054 del 24/02/2026.

Nel citato parere è stato specificato quanto segue:

“Considerato che lo scarico proveniente dai servizi igienici è trattato in vasca imhoff e degrassatore e in filtro batterico anaerobico e successivamente in impianto a fanghi attivo per affinare ulteriormente lo scarico per garantire un refluo compatibile con un canale consortile con poca diluizione e i dispositivi sono progettati per 10 AE

Per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza si prescrive quanto segue:

- *L'impianto dovrà essere conforme a quanto rappresentato nella TAVOLA FOGNATURE DI OTTOBRE 2025;*
- *Andranno rispettati i limiti dello scarico al suolo della tabella 4 dell'allegato V alla parte III del 152/06;*
- *L'impianto dovrà essere dimensionato per 10 AE;*
- *Al fine di mantenere il corretto funzionamento dell'impianto nel tempo è necessario che le vasche imhoff e il filtro e l'impianto a fanghi attivi vengano vuotati con periodicità adeguata;*
- *Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da ditta autorizzata e i materiali*

derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, la relativa documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata a disposizione degli organi di controllo.

C – Prescrizioni e disposizioni

- 1) lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche è indicato nella planimetria allegata denominata "PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) vengano rispettate le soluzioni impiantistiche e lo schema fognario di cui alla planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) vengano rispettati i limiti dello scarico al suolo della tabella 4 dell'allegato V alla parte III del 152/06
- 4) L'impianto dovrà essere dimensionato per 10 AE ;

Si specifica inoltre che:

- Al fine di mantenere il corretto funzionamento dell'impianto nel tempo è necessario che le vasche imhoff e il filtro e l'impianto a fanghi attivi vengano vuotati con periodicità adeguata
- Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da ditta autorizzata e i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, la relativa documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata a disposizione degli organi di controllo.

Allegato ARIA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

La Società Oroverde Cooperativa Agricola con sede in Via Palmirano 155, Comune di Ferrara (FE) esercita l'attività di coltivazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, ed in particolari di foraggi (erba medica e paglia), conferiti principalmente dai soci.

La Cooperativa ha intenzione di realizzare un impianto di disidratazione dell'erba medica, che le consenta di velocizzare il processo di essiccazione/produzione di erba medica (foraggi in generale) e, di conseguenza, incrementare la capacità produttiva dell'intero processo. Inoltre, tale impianto garantirà una maggiore qualità e valorizzazione dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa.

L'impianto di progetto consente di essiccare e confezionare in big balers sia prodotti fibrosi di origine vegetale, quali: erba medica fresca, foraggi freschi, trinciati di mais con umidità iniziale media 30-40%, come pure prodotti fibrosi essiccati al sole: quali: paglia di grano, foraggi, stocchi di mais, sorgo e prodotti in genere da destinare ad uso zootecnico.

Relativamente alle emissioni in atmosfera lo stabilimento ha la configurazione indicata nelle tabelle di cui al successivo punto **C**;

B - ISTRUTTORIA E PARERI

Esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA si è ritenuto di richiedere la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara che ha espresso una valutazione favorevole con nota Prot. n. 46165 del 12.03.2026 nella quale viene evidenziato quanto segue:

“Con riferimento alla richiesta di relazione tecnica in oggetto, pervenuta allo scrivente ufficio in data 27/02/2026 con nota prot. n. 37925, valutata la documentazione integrativa presentata dalla ditta e acquisita in Arpae con prot. 26469 del 11/02/2026, nel merito delle specifiche richieste di integrazioni di

cui alla nostra nota prot. 231216 del 29/12/2025, si comunica quanto segue. 1. corretta indicazione del valore di potenzialità termica per il bruciatore alimentato a GPL e integrazione rispetto agli inquinanti derivanti dalla combustione come da normativa vigente, considerando che compaiono nella documentazione valori diversi, come specificato in premessa; La ditta ha precisato la potenzialità termica della caldaia, rettificando il valore precedentemente indicato e dichiarando una potenzialità termica pari a 10 MW.

informazioni relative agli inquinanti proposti in quanto nella relazione tecnica, pag. 19, sono indicati parametri differenti rispetto a quelli indicati nella scheda C.2.1 della modulistica; In merito agli inquinanti presenti nell'emissione e alle incongruenze rilevate nella documentazione iniziale, la ditta conferma che intende proporre quelli che aveva già indicato nella precedente relazione tecnica. Si rimanda al successivo paragrafo per le proposte di limiti e prescrizioni dello scrivente Servizio. 3. informazioni sulle emissioni diffuse non soggette ad art. 275 previste dal punto 2.3 della modulistica per l'AUA, con particolare riferimento anche a quelle generate dalle attività di movimentazione, carico e scarico dei foraggi: ... Si prende atto della dichiarazione della ditta in merito alla trascurabilità delle emissioni diffuse eventualmente prodotte dalla movimentazione del materiale in ingresso, che presenta un elevato contenuto di umidità e non è soggetto a polverizzazione. CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI Per quanto sopra esposto la valutazione tecnica dello scrivente ufficio è favorevole, con le seguenti proposte di prescrizioni. Emissione E1 derivante dalla fase di essiccazione, con sistema di abbattimento cicloni e filtro a maniche. Per l'attività in oggetto il settore produttivo di riferimento indicato nei criteri CRIAER della DDGA n. 4606/1999 è quello di cui al punto 4.1.12 - ESSICCAZIONE FORAGGIO E CEREALI, con aggiornamento dei limiti e degli inquinanti come da normativa vigente più recente, in particolare

D.Lgs. 152/06 e smi per quanto riguarda i medi impianti di combustione nuovi (rif. Allegato I, parte III p.to 1.3 - Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi). Si precisa che la ditta ha proposto e confermato nella sua relazione integrativa i limiti per i seguenti inquinanti: polveri totali, Carbonio Organico Totale (COT, solo se riscontrabili VOC dal materiale essiccato), ossidi di azoto - NOx, monossido di carbonio - CO, di cui si prende atto, specificando nel contempo che i parametri COT e CO non risultano tra quelli previsti dalla normativa vigente per l'attività in parola. Si precisa pertanto che sono stati indicati in carattere corsivo nella tabella riassuntiva, ma si demanda a codesto Servizio per l'eventuale prescrizione. Relativamente ai limiti proposti per polveri e ossidi di azoto, si valutano favorevolmente quelli proposti dalla ditta nella sua relazione tecnica. La ditta ha dichiarato la

potenzialità termica di 10 MW e l'impiego di GPL (gas di petrolio liquefatto) come combustibile. Il valore di portata dichiarato dal gestore è 118000 Nm³/h. In neretto gli inquinanti non proposti dalla ditta ma previsti dalla normativa.

INQUINANTE CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm³)

Materiale Particellare: 10 mg/Nm³

Ossidi di Azoto – Nox: 100 mg/Nm³

Ossidi di Zolfo – Sox: 35 mg/Nm³

*Carbonio Organico Totale - COT (**): 50 mg/Nm³*

*Monossido di Carbonio - CO (**): 100 mg/Nm³*

Note: Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

*(**) inquinanti e limiti di parametro proposti dal gestore, non previsti dalla normativa vigente” ;*

Nel Parere rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 0020968 del 30/03/2026, trasmesso con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 07/04/2026, acquisita al Prot. Arpae n. 62928 del 07/04/2026, è stato specificato quanto segue:

In ordine alla richiesta di AUA, dall'esame documentale effettuato, si rileva quanto segue:

- *l'attività è ubicata in zona artigianale e nel raggio di 700 m sono presenti case sparse;*
- *non sono presenti punti sensibili nelle vicinanze;*
- *in riferimento alla matrice aria, verrà installato un camino, denominato E1, che convoglierà le emissioni provenienti dall'impianto di essiccazione foraggi.*
- *Considerato che*
- *la ditta al fine di non recare alcun nocumento, deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*
- *deve essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;*
- *il camino dovrà essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la sua altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alto di almeno 1 metro rispetto al filo di gronda (art 111 RCI).*

Si esprime parere favorevole, limitatamente per l'emissione E1, esclusivamente per gli aspetti igienico sanitari di competenza fatte salve le determinazioni di ARPAE e degli altri Enti aventi competenza in materia ambientale”.

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1) L'emissione autorizzata è quella contrassegnata e denominata **E1** nella planimetria allegata, denominata “PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

LIMITI ALLE EMISSIONI

EMISSIONI	E1 (fase di essiccazione)
Portata (Nm ³ /h)	118.000
Durata (ore/giorno)	16
Frequenza nelle 24 ore (n.)	16
Altezza minima	14
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale Particellare	10
Ossidi di Azoto - NOx	100
Ossidi di Zolfo - SOx	35
Carbonio Organico Totale - COT	50
Monossido di Carbonio - CO	100
Sistema di abbattimento	Cicloni e filtro a maniche

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

2) Per quanto riguarda l'emissione **E1** la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo allo **Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara e ad Arpae:**

- a) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto l'emissione **E1** dovrà essere **messa a regime**;
 - b) dalla data di messa a regime dell'emissione **E1**, entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara e ad Arpae**;
 - c) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con periodicità almeno annuale;
3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
 6. Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
 7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara e Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
12. la ditta al fine di non recare alcun nocumento, deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
13. deve essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti; il camino dovrà essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la sua altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alto di almeno 1 metro rispetto al filo di gronda.

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune

A - PARTE DESCRITTIVA

L'impresa **OROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** ha prodotto uno studio di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e D.G.R. 673/04 dal quale emerge che In base alle misure effettuate in sito e dai calcoli effettuati, le emissioni sonore legate all'attività prevista rispetteranno i limiti di immissione assoluti e differenziali indicati dal DPCM 14/11/97 e dal DPR 142/04 nel periodo diurno mentre per il rispetto dei limiti nel periodo notturno è necessario prevedere almeno la chiusura parziale della tettoia tramite pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti, aventi sp. min. pari a 10 cm.

B – ISTRUTTORIA

lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara con nota in data 18/03/2026, acquisita al P.G. di Arpae n. 50025 del 18/03/2026 ha precisato quanto di seguito riportato:

- *L'impianto di essiccazione di progetto della società agricola Oroverde di via Palmirano 155 è posto al confine con il comune di Voghiera e presenta 3 recettori (R1 interno all'azienda ed R2-R3 posti nel comune di Voghiera). Tutti i recettori rientrano nella fascia di rispetto stradale.*
- *Dalle simulazioni effettuate i limiti assoluti e differenziali diurni sono sostanzialmente rispettati mentre il differenziale notturno non è rispettato*
- *Per assicurare il rispetto del criterio differenziale è stato previsto un sistema di mitigazione acustica che consiste nell'incapsulaggio del corpo ventilatori e della pressa con pannelli fonoisolanti-fonoassorbenti (scheda tecnica allegata alla Viac) aventi spessore minimo di 5 cm e dove possibile tecnicamente con spessore di 10 cm. Inoltre dovrà essere inserito un silenziatore sulla connessione tra i ventilatori ed i camini di scarico fumi.*
- *Con tale soluzione si dichiara il rispetto dei limiti di legge sia in periodo diurno che notturno.*

Per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del

Regolamento del comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013 gli uffici comunali hanno prescritto quanto segue.

C – PRESCRIZIONI / INDICAZIONI

1. Dovrà essere realizzato un intervento di insonorizzazione mediante incapsulaggio dei ventilatori e della pressa da realizzarsi con utilizzo di pannelli fonoassorbenti-fonoisolanti aventi spessore minimo di almeno 5 cm e dove possibile di spessore di 10 cm, come da scheda tecnica allegata alla Viac. Inoltre andrà previsto l'inserimento di un silenziatore sulla connessione tra i ventilatori ed i camini di scarico dei fumi.
2. Al termine dei lavori per la realizzazione dell'impianto andrà eseguito un rilievo fonometrico di verifica in corrispondenza dei recettori maggiormente impattati. Tale rilievo andrà eseguito sia in periodo diurno (06:00-22:00) che notturno (22:00-06:00) in condizioni di massima rumorosità, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge;
3. I risultati di tali misure dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004 e consegnati al Comune di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura entro 15 giorni dalla loro esecuzione;
4. Qualora a seguito di tale rilievo emergesse il superamento dei limiti di legge dovrà essere presentato al Comune di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura un progetto con l'indicazione delle ulteriori eventuali opere di mitigazione acustica da adottare.
5. A regime si prescrive che:
 - a) L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
 - b) Nell'eventualità dovessero arrivare al Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.